

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 29 (1959-1960)
Heft: 1

Artikel: Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina
Autor: Tagliabue, F.R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-23798>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.09.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

V. (Continuazione)

CAPITOLO OTTAVO

LA PIEVE

Alla caduta dell'Impero romano, nel turbinare delle dominazioni barbariche, un'organizzazione sorta sul declinare della potenza di Roma, si mantenne costantemente: l'organizzazione ecclesiastica.

La chiesa cristiana, nel suo movimento espansionistico apostolico, non aveva trovato di meglio che modellare la propria organizzazione sull'organizzazione amministrativa romana.

E tale formazione è una naturale conseguenza del modo con cui gli Apostoli ed i Discepoli si mossero a spargere la Buona Novella tra i popoli con un movimento cioè, che dalla città si irradiava per la campagna, conquistando successivamente e lentamente i centri rurali e giungendo solo tardi e non senza gravi opposizioni nelle vallate alpine, dove la popolazione è più tenacemente tradizionalista.

Il fatto stesso è luminosamente dichiarato dal nome che venne dato ai seguaci degli antichi dei, di pagani, abitanti del contado.

Il centro è la città, è il municipium, ove la comunità cristiana è più numerosa e l'organizzazione ecclesiastica più completa. Qui risiede infatti il Vescovo (episcopus), quivi i presbyteri cardinales, e coloro che vengono inviati ogni sette giorni nella campagna a celebrare gli uffici divini.

Poi crescendo di numero gli adepti alla nuova religione, si trova necessario di fissare la dimora di un prete nel pago, e per esso nel vico capoluogo.

Ancor più tardi altri ecclesiastici vengono staccati dalla comunità presbiterale e fissati nei varii piccoli centri (villae, loci), ma ciò solo quando il cristianesimo ha preso un grandissimo sviluppo e le donazioni dei fedeli rendono sicura la esistenza di questi sacerdoti.

La organizzazione ecclesiastica, dunque, verso la fine del V secolo ci rappresenta l'antica formazione romana primigenia, con caratteristiche rispondenze: nella città il vescovo, reggente la diocesi, che abbraccia il territorio dell'antico municipio, almeno nella quasi totalità dei casi: nel centro del pago, il pievano, talora detto corepiscopo, aiutante del vescovo, che regge la *plebs* in cui ha sede la ecclesia baptismalis, o chiesa matrice, verso la quale hanno obblighi di ossequio, di decime e di aiuto le altre cappelle, sorte via via nei minori aggregati.

Le varie dominazioni barbariche non poterono modificare sensibilmente la costituzione base, poiché la chiesa si rinchiuse in un ferreo conservatorismo, opponendo sempre ad ogni tentativo di trasformazione i sacri canoni.

Esposta così per sommi capi la storia della formazione della organizzazione territoriale della chiesa, vediamo più da presso quale ne fosse la facies nei riguardi della Mesolcina.

Il Tatti assicura che il comitato di Mesocco non aveva pieve, come già vedemmo, mentre l'a-Marca vuole che la prima chiesa sia stata quella di Lostallo costruita già sotto il dominio romano, e distrutta quasi subito: di nuovo riedificata costituì per lungo tempo la sola parrocchia di Valle.

Non abbiamo prove su questa versione.

Verso la metà del VI secolo, l'a-Marca sostiene che si siano erette in valle tre chiese, e cioè: Santa Maria di Calanca, Santa Maria di Mesocco, detta poi Madonna di Castello, e Santa Croce, esistente nella campagna di San Vittore, detta poi per antonomasia, chiesa di San Vittore, e da identificare forse con quella chiesa che or ora vedremo posta da un importantissimo documento in tale località.

Ad ogni modo, e prima di passare alla disamina di un atto del 1219, vediamo se nella Mesolcina vi fosse un ambiente propizio al sorgere di questo istituto.

In verità mal si comprenderebbe come, data l'estensione assai notevole della Valle, gli abitanti dovessero esser costretti a discendere, per le pratiche del culto, nientemeno che sino a Bellinzona, ove sappiamo essere esistita la pieve.

Del resto era stata una delle cure precipue dei presuli cattolici l'invitare dei sacerdoti fissi in quei luoghi lontani, ove si trovasse una comunità cristiana. E va notato poi che la Mesolcina, traversata da una via di grande comunicazione, dovette aver veduto di buon'ora i missionari predicare nei villaggi. La sua formazione pagense ne facilitava, in un certo modo, l'organizzazione a pieve, e se dobbiamo credere a quanto scrissero alcuni cultori di storia ecclesiastica, la intitolazione delle chiese di Mesocco e Calanca a Santa Maria starebbe a dimostrarne precisamente l'antichità.

Anche i luoghi di pagamento delle decime che si identificano con questi paesi, ci confermerebbero sempre più in questa opinione.

Ma nei documenti posteriori noi non troviamo mai né S. Maria di Mesocco, né S. Maria di Calanca nominate come pievi.

Come si può spiegare questa autonomia di chiese aventi diritti plebani, ma prive del titolo?

Un solo documento parla chiaramente di pievi, ma precisamente pone questa a San Vittore, cioè in un paese prossimo allo sbocco della Valle.

È questo l'istrumento di fondazione della Collegiata di San Giovanni e Vittore del 21 aprile 1219, in cui «*il Signore Enrico, figliuolo del signore Alberto de Sacco, per rimedio dell'anima sua e del suo signor Padre e di tutti li suoi Antecessori, ha ordinato e deliberato talmente che in perpetuo debba essere osservato inviolabilmente per Lui e suoi Eredi, che la chiesa di St. Giovanni la quale è situata nel Luogo di St. Victore da qui innanzi sia Plebe e Canonica nella quale debban esser sei Canonici e Prebendarij li quali debbano essere solamente della Valle Mesolcina talmente che uno di loro sia Preposito e Rettore d'essa Canonica e Fratelli*». ¹⁾

¹⁾ Legge civile e criminale della Valle Mesolcina. 21 aprile 1773 (Copia degli statuti del 1645) COIRA 1774 pag. 60-68.

Il fondatore della prepositura di S. Vittore non avocava a sè il diritto di collatura delle sei prebende canonicali, né il diritto di nomina del Preposito, ma lo lasciava ai Canonici: questi dovevano essere eletti tra la gente della Valle, mentre il Preposito era scelto da «li Fratelli della detta Canonica».

Inoltre si ordinava che: *«Tutti li frutti, rendite, offerte, prebende, e Famiglie le quali altre volte appartenevano ovvero aspettavano alla Chiesa e plebe di S. Vittore del detto Luogo e alla Chiesa di S. Maria di Mesocho divenghino in avvenire e per sempre siano della Chiesa ossia Canonica e Plebe di S. Giovanni, ed ha sottoposto la predetta Plebe di S. Vitore e di Santa Maria di Mesocho, con tutte le possessioni e Crediti, Fitti, Dizioni, Godimenti, Distretti, Famiglie, Decime, Primizie, Obvenzioni ed onori alla predetta Chiesa di St. Giovanni».*

«Item ha dato ed offerto ovvero per titolo di donazione donato; e concesso alla Chiesa di S. Giovanni la chiesa di S. Pietro di Reno con tutte le sue possessioni, Alpi, Monti, con le ragioni, azioni; alla detta chiesa, pertinenti, talmente, che il Preposito della detta Chiesa di S. Giovanni ossia un messo del detto Preposito ogni anno debba dare Soldi cinque moneta nuova di Milano all'Ospitale del Monte-Cenero, ossia ad un suo Messo, il quale debba consegnargli e darli al Nunzio o sia Messo dell'Ospitale di S. Giovanni d'Oltre Mare li quali denari li Antecessori del predetto signor Enrico hanno disposti a favore di questo Ospitale... e più avanti sottoponeva «....tutte le Cappelle e possessioni, fitti, vendite, e godimenti e famiglie... alla predetta Chiesa ossia Canonica di S. Giovanni».

Si stabiliva ancora che: *«quattro delli predetti Canonici siano tenuti celebrare li divini Ufficij nella predetta Chiesa dei St. Giovanni e Vittore e li altri due debbano celebrare li divini Uffizij nella Chiesa di Santa Maria di Mesocho e questo si debba fare secondo l'arbitrio volontà e disposizione del Preposito della detta Chiesa di St. Giovanni.....»* che *«uno di quelli quattro li quali celebrano li divini Uffizij alla chiesa de SSt. Giovanni e Vittore debbano celebrar Messa una volta ogni quindici giorni una volta a Santo Pietro di Verdabio ed ogni Settimana una volta alla chiesa di St. Maurizio di Cama ed ogni quindici giorni una volta alla Chiesa di St. Giulio di Roveredo ed ogni Mese una volta alla Chiesa di St. Remigio...»*

che *«...uno di quelli due che celebrano li divini Uffitij in Santa Maria di Mesocho ogni quindici giorni sia tenuto celebrar Messa alla Chiesa di St. Martino di Soazza ed ogni quindici giorni alla Chiesa di St. Carpofo di sopra il Castello ed ogni quindici giorni una volta alla chiesa di Santo Giorgio di Lostallo, ed ogni quindici giorni una volta nella Chiesa di Crimeo e tre volte all'anno nella Chiesa di St. Pietro di Reno».*

Da questo documento, l'unico che abbiamo su tale argomento, deduciamo subito due corollarii:

a) in Mesolcina prima del 21 aprile 1219 esistevano tutte le chiese che sussistono ancora oggi, e cioè: Santa Maria di Mesocco, San Pietro di Crimeo, San Carpofo al Castello, San Martino di Soazza, San Giorgio di Lostallo, San Pietro di Verdabbio, San Maurizio di Cama, San Clemente di Grono, San Giulio di Roveredo, San Remigio (?), ¹⁾ e Santa Maria di Calanca.

¹⁾ a Leggia (n.d.r.)

Su tutte avevano maggiore importanza Santa Maria di Mesocco che può presentare la costituzione di Pieve, con tutte le sue possessioni e crediti, fitti, dizioni, godimenti, distretti, famiglie, decime ecc., e San Vittore, nella parte meridionale della Valle, con costituzione prettamente analoga.

b) Enrico di Sacco ha sottoposto i diritti e regalie di San Vittore e Santa Maria di Mesocco alla Chiesa di San Giovanni a San Vittore, formando un tutto unico che ha la fisionomia propria della pieve, come organizzazione giuridica territoriale: si verrebbe quindi ad ammettere che in Mesolcina la pieve sorse solo molto tardi, cioè nel 1219.

Ora però la storia della fondazione delle chiese ci fornisce l'indicazione di tre chiese primiere: Santa Maria di Mesocco, Santa Maria di Calanca e San Vittore, ma le notizie che sebbene scarse ci restano delle riscossione delle decime, come già osservammo, tolgono di mezzo la chiesa di San Vittore.

Si dovrebbe dunque concludere che le chiese plebane siano state due: una per la Valle Calanca, un'altra per la Valle Mesolcina, con questa anomalia che la pieve della Valle Mesolcina, invece di essere all'inizio o alla metà della valle si trovava alla testata.

Però bisogna fare un'osservazione preliminare.

La chiesa di Santa Maria di Mesocco non era in paese, ma dipendeva direttamente dal Castello, sulle cui pendici esiste tuttora: la sua costituzione a fisionomia di plebe era dovuta precisamente a tale fatto, cioè tutta la sua autorità non era che un riverbero della autorità del castello. Mesocco, quindi, non aveva pieve!

Resta dunque Santa Maria di Calanca, a cui va aggiunto in un periodo più tardo San Vittore. Ma, fatto sintomatico, quando nei documenti si nomina San Vittore come pieve, non si fa più cenno alla pieve di Santa Maria di Calanca.

Che San Vittore sia stata pieve lo dice chiarissimamente il documento del 1219 che unisce la pieve alla Canonica Collegiata di San Giovanni in San Vittore. Non solo, ma in questo atto non si accenna minimamente a redditi della chiesa di Calanca, in contrapposto a quanto si fa per Mesocco.

Dunque dal 1219, e probabilmente da parecchio tempo prima, la pieve di Calanca aveva cessato di esistere, ed in suo luogo era stata surrogata la pieve di San Vittore, poi appoggiata alla Collegiata.

Non abbiamo in sostanza che un trasferimento di autorità plebana da una chiesa ad un'altra, trasferimento ignoto nel tempo, e che ci si presenta come un fatto compiuto.

Esiste, dunque, la pieve in Mesolcina, e la sua ubicazione non si toglie dalla regola generale.

Essa fu dapprima a S. Maria di Calanca, cioè a metà circa della Valle ed alla confluenza della Valle della Calancasca con quella della Moesa; pieve che poi, forse per la necessità di rendere più agevole il disbrigo delle pratiche di culto, venne trasportata ad occidente, ma non di molto, a San Vittore.

Solamente in tempo tardo, quando il periodo così detto alto medioevale è da qualche secolo chiuso, sorgono le parrocchie come entità ecclesiastiche, forse centri di evoluzione giuridica, ma di questo sarà forse più opportuno parlarne altrove, bastandoci qui l'aver mostrata erronea l'affermazione del Tatti, e di aver potuto rintracciare anche presso di noi questa che fu una delle più vitali organizzazioni durante tutto il Medio Evo.

A capo della pieve troviamo un prepositus, fatto che dovrebbe stupirci, ma che una semplicissima lettura dell'atto costitutivo della Collegiata di San Giovanni e San Vittore ci spiega chiarissimamente.

Precedentemente ad Enrico di Sacco la chiesa pievana di San Vittore era stata concessa in beneficio all'Ospedale di San Giovanni del Monte Ceneri, ospedale tenuto, come dice l'atto del 1219, dai Cavalieri di San Giovanni d'oltre Mare, che altri non possono essere che i Cavalieri Gerosolimitani, divenuti poi successivamente Cavalieri di Rodi e dell'odierno Ordine Sovrano di Malta.

Poco sappiamo sul loro stanziamento nel Ticino, ma ad ogni modo non è illogico il credere che l'ospedale del Monte Ceneri dipendesse dalla Comenda di Milano; ma non sono queste che ipotesi, d'altronde lungi dalla nostra trattazione.

L'attribuzione, dunque, all'ospedale portava l'esistenza di un Prepositus, che però doveva essere eletto dai fratelli, con questa restrizione che tutti dovevano esser scelti tra Mesolcinesi e Calanchini, e solo in mancanza di persone idonee, tra forestieri.

CAPITOLO NONO

LA « UNIVERSITAS » O « COMMUNITAS VALLIS MEXOLCINAE »

Il Comune, sorto nella nostra penisola come l'espressione più schietta della nostra razza, che sempre si rinnova, non tardò ad estendere la sua benefica influenza nelle vallate alpine: ma il comune che vediamo affermarsi in queste regioni non è quello cittadino, nato dall'urto di classi tra loro contrastanti, ma un comune che si afferma con una fisionomia propria: la « Communitas », o comune rurale, prodotta del sistema giuridico delle autonomie, ma con un elemento in più: la tutela delle classi rurali contro il predominio dell'aristocrazia terriera.

Durante il periodo feudale, ogni ceto di popolazione rurale tende ad affermare una propria individualità di fronte al potere del signore laico od ecclesiastico, o del pubblico funzionario, e tale tendenza si estrinseca nella riunione di tutti gli uomini in una assemblea, corrispondente al parlamento urbano, detta per lo più *conventum*, *arengum* o *vicinia*.

Questa assemblea ha regole fisse: in Mesolcina si tiene date volte in un anno, in periodi fissi, è formata da un rappresentante per focolare, generalmente il capo di famiglia, mantiene l'antico nome franco di Centena, è la base dell'organizzazione della comunità di valle: in essa per lo più si mostrano persone capaci in funzioni di governo o di polizia, ed il signore feudale, non potendo arrestare questo moto ascensionale che lentamente, ma sicuramente, costruisce l'edificio maestoso della libertà, deve, direi quasi, venire a patti e, riconoscendolo, cercare di limitarlo ed asservirlo alla sua autorità. Ma dove il comune rurale si differenzia nettamente dal comune cittadino, è riguardo all'origine.

Per comprendere a fondo l'organizzazione comunale rurale dobbiamo risalire molto addietro nella storia del diritto, ed in Mesolcina, come in ogni altra regione montuosa, vediamo ch'esso si riallaccia sicuramente alla tradizione romana dei pagi e dei vici, rafforzata dalla chiesa e variamente modi-

ficata dall'elemento feudale: il comune rurale, cioè, si fonda sulle comunioni dei beni pubblici assegnati ai pagi (paganica, interconciliarice) od ai vici (communia, vicanalia), cioè su quel nucleo elementare di beni necessario all'esistenza di ogni piccolo centro: ed anche quando sulla formazione dell'antico pago si sovrappone la pieve cristiana col suo stretto vincolo gerarchico che legava ogni arciprete al vescovo, colla sua chiesa battesimale, le sue decime, come anche avvenne per le valli di Blenio e Leventina, rimasero gli antichi vincoli economici, sociali e giuridici del pago, che nessuno dei popoli barbarici che qui si alternavano, riuscì mai a cancellare.

Molto si è scritto sull'origine del comune rurale formando questo uno dei campi più vessati e più discussi per la possibilità di divergenti interpretazioni a cui possono dar luogo i documenti.

Alcuni hanno voluto vedere la sorgente prima dell'autonomia comunale rurale nella parrocchia, o nella arimannia, o nello scabinato o nella lenta disgregazione del feudo per il moltiplicarsi dei signori.

Ma secondo noi queste ipotesi poggiano tutte su una parte soltanto dell'attività dei membri del comune.

Chi ha visto l'origine nella parrocchia, ha trascurato quasi completamente la funzione dei beni comunali e del territorio, non avendo poi molto riguardo al sorgere relativamente tardo delle parrocchie rurali, separantisi dalla chiesa matrice, fatto che ancora nel secolo XI è in via di attuazione, e nel XII non è ancora completamente stabilizzato, e l'asserzione di costoro perde ancor più di autorità, se si pensa che in molti casi la parrocchia è una conseguenza del comune.

Di fronte a questi, che hanno dato un eccessivo sviluppo all'influenza ecclesistica, influenza che però non si può e non si deve disconoscere, stanno coloro che videro l'origine prima del comune rurale nello scabinato, cioè nella giurisdizionale dei «*boni homines*» nei giudizi. Costoro però, alla loro volta, tralasciano di considerare, oltre i beni comuni che troviamo in ogni comunità, il nesso associativo e gerarchico fra i componenti il Comune.

L'ipotesi di una origine signorile, cioè di una formazione di comunisti discendenti da un unico ceppo familiare, è difesa strenuamente dal Gabotto e dal Baudi di Vesme, ¹⁾ è già stata ampiamente discussa da valenti storici del diritto, ed all'autorità di questi ci riferiamo, poiché tale ipotesi rende la formazione del comune, un fatto quasi meccanico, biologico della riproduzione in grande stile delle famiglie signorili.

Più fondata è la dottrina che fa risalire la formazione del comune rurale all'arimannia, opinione sostenuta anche recentissimamente dallo Schneider, e che in molteplici casi colpisce nel segno.

Ma non si può generalizzare tale modo di costituzione, se non si vuole cadere nelle esagerazioni in cui è incorso il citato autore, di voler scorgere arimanni un po' da per tutto, e far passare il confine del regno longobardo — giacchè le arimannie sorgono, durante l'epoca longobarda al confine — un po' per ogni dove, anche in luoghi in cui di confine non si poteva assolutamente parlare, come a Treviglio.

1) Baudi di Vesme. L'origine romana del comitato longobardo e franco: Atti cong. Stor. internaz. Roma 1903 vol. IX, riassume gli scritti di Gabotto e suoi intorno al problema; ma l'opinione si mantenne solo nella cerchia degli allievi di Gabotto.

Nel caso specifico della Mesolcina, vedemmo già che di arimanni non si hanno tracce, e quindi non si possono applicare al comune mesolcinese i criteri di una tradizione arimannica.

Il comune rurale italiano, già lo dicemmo, ha le sue radici ben più profonde nel tempo, cioè nella organizzazione romana per pagi e vici.

Su questo nucleo primitivo esercitò una azione modificatrice il feudo come concessione eccezionale di poteri pubblici su determinati territori da parte dell'autorità regia: da concessioni regie sorsero i diritti feudali esercitati dal vescovo di Coira sulla Valle Bregaglia, e da concessione regia i diritti del capitolo milanese sulle valli ticinesi.

Assistiamo in questo tempo al formarsi delle due pievi di Leventina e Blenio, sulle antiche costruzioni pagensi. I canonici milanesi hanno un diritto pieno di giurisdizione su queste valli: i valligiani sono «subiecti» al Capitolo «in omnibus rebus».

Per la valle Leventina si tengono due volte ogni anno, per tre giorni consecutivi, in maggio ed in novembre, le assemblee giudiziarie (*placita donnegaglia*), sotto la direzione dei messi, dei servitori e dei notai inviati dal capitolo: e precisamente il luogo della riunione è sotto un antico larice presso la chiesa di S. Stefano di Bodio.

Per la valle di Blenio, l'assemblea è tenuta nei campi di Sale presso Semione, in novembre, per tre giorni consecutivi.

Il canonico od i canonici delegati, che presiedono questi placiti, appaiono come Conti delle Tre Valli: insieme ad essi partecipano i giudici locali ed assistono i liberi chiamati al potere giudiziario: talvolta in luogo dei canonici troviamo «missi seu nuntii» da essi delegati.

In queste valli la giurisdizione è tenuta dal podestà, che presenta gli stessi requisiti e gli stessi attributi del podestà del secondo periodo comunale. Accanto a questi vige il «parlamentum» formato da tutti i capi famiglia della valle, ed il «consiglium generale» (credencia) costituito dai consoli delle ville e da una rappresentanza di consiglieri scelti in ogni vicinanza. Ogni villa ha i suoi consoli, generalmente in numero di due, che amministrano i singoli centri abitati, e partecipano alle adunanze della valle.

Riguardo alla riscossione delle imposte, si ha una divisione delle valli in «Rodarie», ²⁾ derivanti anche questa volta da un antico uso romano (rota), e che trova una corrispondenza in istituti similari del diritto comunale italiano. ³⁾

La Mesolcina, infeudata ai signori di Sacco, presenta una costituzione analoga.

Durante il periodo comunale, la Valle forma una «Communitas» od «Universitas» intendendo con questo nome una federazione di più Communes, figura giuridica che trova la sua ragion d'essere nella tradizione del pagus romano.

Ma in Mesolcina abbiamo un elemento in più: la «Centena» che se non indica il sopravvivere di istituti barbarici, mostra, però, quale influenza

²⁾ Meyer: Blenio und Leventina cit.

³⁾ Nel contado milanese e comasco la divisione è fatta per castaldie, nel contado pisano per cappellae... Ai fini fiscali servono però anche le fagie milanesi, minori circoscrizioni territoriali del contado, per la riscossione delle imposte, che si ritrovano anche nella valle di Blenio.

abbiano esercitato quivi le istituzioni postromane, che finiscono poi con il confondersi colle istituzioni romane, importando più un cambiamento di nome che di diritto, sì che centena venne ad indicare l'assemblea annuale, il concilium pagano.

L'«Universal Valle Mesolcina», come l'indica una copia manoscritta degli statuti del 1645 è, dicemmo, una federazione di comuni, poiché essa indica l'unione sostanziale di più comuni autonomi, che per la trattazione di affari vitali per tutta la valle, si riuniscono a determinati intervalli, in un corpo unico, pur mantenendo ciascuno la propria individualità.

Ogni comune ha il suo statuto vicinale, i suoi magistrati, i suoi beni, il suo consiglio, ma al di sopra delle sue particolari esigenze, al di sopra delle singole costituzioni vi è questo ente generale, che congloba questi interessi in un unico insieme, in un interesse generale, che viene rappresentato per l'appunto dal termine tecnico di «Universitas».

E questo ente, che abbisogna di una giustificazione per la propria esistenza, possiede beni propri, ha propri magistrati, propri statuti, proprie regalie, ed una propria rappresentanza che, come vedremo più avanti, è formata dai rappresentanti dei singoli comuni.

Fatto sintomatico e generale di tutte le vallate alpine, che non abbiano la loro vita soffocata e, per così dire, costretta entro una breve visione del feudo.

Questa costituzione, questo sistema di cerchi concentrici, come si potrebbe anche graficamente rappresentare, precisa ancor meglio la derivazione o l'evoluzione, dall'antico sistema romano pagense, che sempre abbiamo riscontrato nei capitoli precedenti, poichè è difficile pensare ad un ricorso storico generale per tutta l'Italia settentrionale.

Ed ancor più chiaramente apparirà nelle pagine che seguono e chiudono questo nostro breve studio, pagine destinate ad illustrare ed a presentare la vita e la forma degli elementi che costituiscono il comune Mesolcinese, e che sono considerati secondo le regole dell'odierno diritto costituzionale, cioè territorio, giurisdizione e vincolo legislativo, così che ci si possa vivamente rappresentare la vita del comune, sia sotto il diretto dominio, per quanto assai scaduto di autorità dei conti di Sacco, sia nel periodo di alleanza federativa con le Leghe Grigie, come abbiamo potuto ricostruire dalla numerosa legislazione statutaria⁴⁾ raccolta sia dalle pubblicazioni ufficiali, sia dalle fonti manoscritte, e che tutto mostra questo intrecciarsi e sovrapporsi di autonomie ad autonomie, di autorità ad autorità, tutte racchiuse e comprese in una più ampia visione degli interessi e della libertà della valle.

(Continua)

4) La legislazione statutaria, quale oggi noi conosciamo, si riporta ai primi tempi del secolo XV. I primi statuti sono infatti quelli del 1429, di cui è fatto menzione negli statuti inediti del 1439, che tuttora si conservano manoscritti a Vienna. Seguono quindi gli altri statuti del 3 dicembre 1452; gli statuti della Lega Grigia 1518 -23 -24 -26 1500-1529; Statuti di Mesolcina 13 febbraio 1531-1532; Statuti della Lega Grigia 1538; Statuti di Mesolcina 22 aprile 1548-1551 (pare che in questo anno sieno stati pubblicati due serie di Statuti) 1552 (conferma di quelli del 1549); Statuti della Lega 1554; Statuti di Mesolcina 1557-95; Statuti di Martinone del 1645; Statuti di Mesolcina del 1661-62-1773.